



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 3/2023

Oggetto: decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
Reati procedibili a querela – Linee guida operative

**Ai Magistrati (togati ed onorari)
Segreterie Magistrati – Ufficio Dibattimento – Ufficiali PG - SEDE
SEDE**

E, per opportuna conoscenza
**Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna
Al Presidente del Tribunale di Parma
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Al Presidente della Camera Penale di Parma**

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
1) I NUOVI REATI PROCEDIBILI A QUERELA.....	2
a) 582 c.p. (lesione personale)	2
b) 590-bis c.p. (lesioni colpose stradali gravi o gravissime)	2
c) 605, comma 1 c.p. (sequestro di persona).....	3
d) 610, comma 1 c.p. (violenza privata).....	4
e) 612 c.p. (minaccia).....	4
f) 614 c.p. (violazione di domicilio).....	4
g) 624 c.p. (furto)	5
h) 626 c.p.	5
i) 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)	5
j) 635 c.p. (danneggiamento).....	6
k) 640 c.p. (truffa).....	6
l) 640 ter c.p. (truffa informatica).....	6
m) 649-bis c.p. (Casi di procedibilità di ufficio)	7
n) 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)	7
o) 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone).....	7
2) LA PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO PER I REATI COMMESSI IN DANNO DI PERSONA INCAPACE PER ETÀ O PER INFERMITÀ	7
3) LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	9
4) AVVISO EX ART. 408 C.P.P. IN CASO DI REMISSIONE DI QUERELA	10
5) MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI C/ IGNOTI PER REATI ORA PROCEDIBILI A QUERELA – INDICAZIONI OPERATIVE.....	11
6) REMISSIONE TACITA DI QUERELA IN FASE DIBATTIMENTALE.....	11
7) MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA QUERELA – FACOLTÀ/OBBLIGO DI ARRESTO DA PARTE DELLA PG.....	12

Premessa

La presente direttiva ha ad oggetto i **nuovi reati procedibili a querela**¹, così come previsti nella c.d. *riforma Cartabia*, entrata in vigore in data 30.12.2022.

Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2022 hanno incrementato il novero dei reati procedibili a querela che, sino all'entrata in vigore delle nuove norme, erano invece procedibili di ufficio.

Si tratta dei reati di cui agli articoli del codice penale appresso riportati (e che verranno poi di seguito analizzati nel dettaglio): 582, 590-bis, 605, comma 1, 610, comma 1, 612, 614, 624, 634, 635, 640, 640 ter, 659, 660.

Da evidenziare che, in diversi reati ora procedibili a querela, è previsto -come eccezione alla procedibilità- il caso in cui il reato sia commesso ai danni di una persona incapace per età o per infermità, per cui un apposito paragrafo viene dedicato a questa categoria di persone.

La direttiva pertanto si articola in sette punti:

- 1) analisi dei singoli reati ora procedibili a querela;
- 2) procedibilità di ufficio per i reati commessi in danno di persona incapace per età o per infermità;
- 3) disposizioni transitorie;
- 4) avviso ex art. 408 c.p.p. in caso di remissione di querela;
- 5) modalità di definizione dei procedimenti c/ ignoti per reati ora procedibili a querela – indicazioni operative;
- 6) remissione tacita di querela in fase dibattimentale;
- 7) modalità di raccolta della querela – facoltà/obbligo di arresto da parte della PG.

1) I nuovi reati procedibili a querela

In questa sede vengono tratteggiati gli elementi essenziali dei reati divenuti procedibili a querela.

a) 582 c.p. (lesione personale)

Il delicato e complesso argomento delle lesioni personali forma oggetto della direttiva n. 2 del 17.1.2023, al cui testo pertanto si fa rinvio, in quanto le innovazioni non incidono solo sul regime della procedibilità, ma anche su quello della competenza.

b) 590-bis c.p. (lesioni colpose stradali gravi o gravissime)

L'art. 590-bis c.p.² ha ad oggetto le lesioni gravi (punte con la reclusione da tre mesi ad un anno) e gravissime (punte con la reclusione da uno a tre anni) conseguenti alla circolazione stradale; dette

¹ Tale argomento è stato già in parte affrontato nella direttiva n. 14/2022 del 14.10.2022 indirizzata agli organi di Polizia giudiziaria

² Si riporta il nuovo testo dell'art. 590-bis c.p.:

Art. 590 -bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). —

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

lesioni sono ora procedibili a querela, a meno che non ricorra una delle aggravanti previste nell'articolo, quali, ad esempio:

- (a) guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ex art. 186, comma 2, lett. "c" d. lgs 285/92) o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 590-bis c.p., comma 2, c.p.);
- (b) guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro ex art. 186, comma 2, lett. "b" d. lgs 285/92 (art. 590-bis c.p., comma 3, c.p.);
- (c) guida in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero guida su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 4 n. 1, c.p.);
- (d) attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero con circolazione contromano (art. 590-bis, comma 4 n. 2, c.p.);
- (e) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua (art. 590-bis, comma 4 n. 3, c.p.);
- (f) guida da parte di conducente non patentato, o con patente sospesa/revocata, ovvero con uso di auto propria senza copertura assicurativa (art. 590-bis, comma 5, c.p.).

Pertanto, nei casi di cui ai punti a)-f) appena riportati, si procede di ufficio.

c) 605, comma 1 c.p. (sequestro di persona)

L'art. 605 c.p.³ ha ad oggetto il sequestro di persona.

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

³ Si riporta il nuovo testo dell'art. 605 c.p.:

Art. 605 (Sequestro di persona). —

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

A mente del comma 5, nel caso di sequestro di persona di cui al comma 1, e dunque non aggravato, ora si procede a querela, a meno che il fatto sia commesso *nei confronti di persona incapace, per età o per infermità*, nel qual caso si procede di ufficio (come peraltro nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo).

d) 610, comma 1 c.p. (violenza privata)

L'art. 610 c.p.⁴ ha ad oggetto la violenza privata.

A mente del comma 3, il delitto è procedibile ora a querela, a meno che:

- il fatto sia commesso *nei confronti di persona incapace, per età o per infermità*,
- ricorra l'aggravante di cui al II comma (aggravante ex art. 339 cp).

e) 612 c.p. (minaccia)

L'art. 612 c.p.⁵ ha ad oggetto la minaccia (sia semplice che grave), che ora è generalmente procedibile a querela.

A mente del comma 3, il delitto è procedibile ora a querela, a meno che:

- la minaccia sia fatta nei modi di cui all'art. 339 c.p.
- la minaccia sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
- la persona offesa sia *incapace, per età o per infermità*.

f) 614 c.p. (violazione di domicilio)

L'art. 614 c.p.⁶ ha ad oggetto la violazione di domicilio.

Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tale reato era procedibile a querela salvo quando *il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato* (con pena da 2 a 6 anni)

Per effetto della riforma (ferma restando la pena da due a sei anni per l'ipotesi aggravata), il reato è procedibile a querela; tuttavia è procedibile di ufficio in presenza di:

⁴ Si riporta il nuovo testo dell'art. 610 c.p.:

Art. 610 (Violenza privata). —

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

⁵ Si riporta il nuovo testo dell'art. 612 c.p.:

Art. 612 (Minaccia). —

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

⁶ Si riporta il nuovo testo dell'art. 614 c.p.:

Art. 614 (Violazione di domicilio). —

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

- violenza sulle persone (come prima);
- colpevole palesemente armato (come prima);
- *fatto commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.*

g) 624 c.p. (furto)

L'art. 624 c.p.⁷ ha ad oggetto il furto che, sino all'entrata in vigore della nuova normativa, era procedibile a querela salvi i casi di aggravante ex art. 61 n. 7 cp (danno patrimoniale di rilevante gravità) e per tutte le aggravanti di cui all'art. 625 cp.

Per effetto della riforma, ora il furto è procedibile sempre a querela, tranne i casi in cui:

- la persona offesa sia *incapace, per età o per infermità*;
- ricorra una delle circostanze di cui all'art. 625 n. 7 ma non su cose esposte alla *pubblica fede* (e dunque "*se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, ..., o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza*);
- ricorra una delle circostanze di cui all'art. 625 n. 7 bis (*se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica*).

h) 626 c.p.

L'art. 626 c.p.⁸ aveva ad oggetto i *furti punibili a querela dell'offeso*.

Orbene, poiché il furto è ora generalmente procedibile a querela, è cambiata la rubrica dell'art. 626 c.p., per cui ora si parla di *furti minori* e non di *furti punibili a querela dell'offeso*.

i) 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)

L'art. 634 c.p.⁹ ha ad oggetto la *turbativa violenta del possesso di cose immobili*.

Il reato ora è procedibile a *querela*, a meno che la persona offesa non sia *incapace, per età o per infermità*, nel qual caso esso è procedibile di ufficio.

⁷ Si riporta il nuovo testo dell'art. 624 c.p.:

Art. 624 (Furto) . —

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

⁸ Si riporta il nuovo testo dell'art. 626 c.p.:

"Art. 626 (Furti minori) . —

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

⁹ Si riporta il nuovo testo dell'art. 634 c.p.:

"Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

j) 635 c.p. (danneggiamento)

L'art. 635 c.p.¹⁰ ha ad oggetto il *danneggiamento*.

Con la riforma l'ipotesi di cui al comma 1 è procedibile a querela, tranne i casi in cui:

- il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- la persona offesa è *incapace, per età o per infermità*.

k) 640 c.p. (truffa)

L'art. 640 c.p.¹¹ ha ad oggetto la *truffa*.

Con la riforma la truffa è sempre procedibile a querela (anche in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7).

Il reato è procedibile di ufficio qualora ricorra una delle circostanze di cui al comma 2 (cfr. nota).

l) 640 ter c.p. (truffa informatica)

L'art. 640 c.p.¹² ha ad oggetto la *truffa informatica*.

¹⁰ Si riporta il nuovo testo dell'art. 635 c.p.:

Art. 635. (Danneggiamento). —

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
- 2) opere destinate all'irrigazione;
- 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

¹¹ Si riporta il nuovo testo dell'art. 640 c.p.:

Art. 640 (Truffa). —

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
- 2 -bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

¹² Si riporta il nuovo testo dell'art. 640-ter c.p.:

Art. 640 -ter (Frode informatica). —

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è di competenza distrettuale, per cui se ne omette la trattazione.

m) 649-bis c.p. (Casi di procedibilità di ufficio)

L'art. 649 c.p.¹³ ha ad oggetto i *casi di procedibilità di ufficio*.

Con la riforma è stato eliminato il riferimento (per i reati di cui agli artt. 640, 640 ter, 646) alla rilevante gravità del danno e si è specificato che si procede d'ufficio in presenza di aggravanti ad effetto speciale *diverse dalla recidiva*, ovvero se la persona offesa è *incapace per età o per infermità*.

n) 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

L'art. 659 c.p.¹⁴ ha ad oggetto il *disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*.

Il reato è ora procedibile a querela, salvo che:

- il fatto riguardi gli *spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici*
- il fatto sia *commesso confronti di persona incapace, per età o per infermità*.

o) 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone)

L'art. 660 c.p.¹⁵ ha ad oggetto la *molestia o disturbo alle persone*.

Il reato è ora procedibile a querela, salvo che:

- il fatto sia *commesso confronti di persona incapace, per età o per infermità*.

2) La procedibilità di ufficio per i reati commessi in danno di persona incapace per età o per infermità

La previsione della perseguibilità di ufficio dei reati su indicati, qualora commessi in danno di persona *incapace per età o per infermità*, presenta profili di criticità interpretativi e applicativi.

La nozione di **persona incapace per infermità** non dovrebbe dare luogo a problemi, dovendosi ritenere che in tali casi, di regola, l'infermità, sia essa mentale o fisica, tale da determinare una

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

¹³ Si riporta il nuovo testo dell'art. 649-bis c.p.:

Art. 649 -bis (Casi di procedibilità d'ufficio). —

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 -ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

¹⁴ Si riporta il nuovo testo dell'art. 659 c.p.:

“Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). —

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

¹⁵ Si riporta il nuovo testo dell'art. 660 c.p.:

“Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone). — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

situazione di *incapacità*, debba ancorarsi ad un giudizio medico e quindi ad una documentazione sanitaria che la attesti; nei casi dubbi, anche mediante una consulenza tecnica medico-legale.

Non altrettanto può dirsi nel caso di *incapacità per età*.

Sebbene la nozione di persona incapace per età non sia una novità, essendo già presente nell'art. 649 bis c.p. nel testo originario, come introdotto dalla legge 9.1.2019, n. 3, sarebbe stato forse preferibile che il legislatore delegato l'avesse definita ovvero l'avesse ancorata a parametri obiettivi e verificabili, al fine di evitare incertezze e orientamenti differenti a seconda dell'ufficio giudiziario procedente.

Come si legge nella relazione illustrativa del d. lgs 150/2022, l'incapacità per età può essere riferita sia alla giovane età che alla età avanzata (cfr. cap. IV, par. 1.2, pag. 320 della relazione).

Quanto alla *giovane età*, dovrebbe soccorrere un criterio anagrafico.

Si dovrebbe ritenere, infatti, che il minore di 14 anni sia per definizione incapace, dal momento che:

- l'art. 97 c.p., prevede che il minore degli anni 14 non è imputabile, mentre per il minore che abbia compiuto 14 anni l'imputabilità va accertata caso per caso;

- l'art. 120 c.p. prevede che il minore degli anni 14 non può esercitare il diritto di querela, che è devoluto ai genitori o al tutore, mentre il minore degli anni 18 che abbia compiuto i 14 anni può esercitare il diritto di querela, anche se la volontà del genitore, del tutore o del curatore prevale su quella del minore qualora quest'ultimo non intenda proporre la querela.

Vertendosi, pertanto, in tema di procedibilità d'ufficio in luogo della procedibilità a querela (sul presupposto implicito, ma chiaramente evincibile dal dato normativo testuale, della procedibilità di ufficio per i reati la cui persona offesa non sia in grado di determinarsi autonomamente ai fini della proposizione della querela), si può ritenere che i reati di cui trattasi, se commessi in danno di un minore, siano perseguibili d'ufficio qualora la persona offesa sia infraquattordicenne, non potendo quest'ultima esercitare il diritto di querela, mentre siano perseguibili a querela se la persona offesa abbia compiuto 14 anni.

In assenza di un criterio anagrafico certo ed obiettivo, non rinvenibile nell'ordinamento, problematica è la definizione di *età avanzata*, da cui far discendere la procedibilità di ufficio dei reati divenuti procedibili a querela.

Neppure nell'ampia "*Relazione su novità normativa – La riforma Cartabia*" del 5.1.2023 redatta a cura dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione (ove pure la questione è stata formalmente affrontata ¹⁶) vi sono concrete indicazioni sul punto.

L'unica soluzione appare quella di confrontarsi con le soluzioni offerte dalla giurisprudenza, allorché -soprattutto per le finalità di cui all'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p.- è stato affrontato il tema della *età avanzata* della vittima; da tale disamina possono enuclearsi le seguenti massime:

- *"in tema di minorata difesa, l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà"* (Cass. sez. 2, Sentenza n. 39023 del 17/09/2008 Cc. -dep. 16/10/2008- Defendant: Cena e altro);
- *"ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni)"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35997 del 23/09/2010 Cc. -dep. 07/10/2010-

¹⁶ Nella relazione è stata citata una massima della Corte di Cassazione, in cui però non vi sono riferimenti anagrafici: *"(...)l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa"*, Cass. se. 5, n. 12796 del 21.2.2019, De Paola).

Defendant: Pmt in proc. Licciardello e altri; cfr. altresì Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38347 del 13/07/2011 Ud. - dep. 24/10/2011- Defendant: Cavò);

- *“in tema di lettura dibattimentale di dichiarazioni, l'età anagrafica avanzata del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese da due soggetti di 81 e 71 anni, successivamente deceduti, sul presupposto che al momento in cui gli stessi erano stati sentiti non erano emersi fatti specifici sulle loro condizioni di salute tali da giustificare il ricorso all'incidente probatorio) (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11905 del 13/12/2013 Ud. -12/03/2014- Defendant: R.C. e E.B.);*
- *“in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una rapina in cui la vittima - una donna di settantaquattro anni - che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori, veniva da questi afferrata per le spalle e scaraventata a terra)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8998 del 18/11/2014 Ud. -dep. 02/03/2015- Defendant: Genovese);*
- *“ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa ad una truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice della cautela che, in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019 Cc. -dep. 20/11/2019- Defendant: PMT c/ Bona Salvatore);*
- *“la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4273 del 10/12/2021 Ud. -dep. 07/02/2022- Defendant: Leva Carlo).*

Orbene, dalla lettura di tali massime, si possono trarre i seguenti elementi:

- l'età avanzata può essere ravvisata in astratto a partire da 70 anni;
- quel che rileva non è tanto il dato anagrafico in sé, quanto piuttosto il difetto di capacità come effetto dell'età.

Ne consegue che, per la fascia di età a partire da 70 anni, si può ritenere in astratto sussistente l'età avanzata ai fini della capacità, a meno che non emergano elementi concreti per ritenere che l'età non abbia inciso sulla capacità.

Si raccomanda, pertanto, di procedere sul punto con molta cautela, propendendo, nei casi dubbi, per la opportunità di acquisire comunque la querela della p.o..

3) Le disposizioni transitorie

Per quanto riguarda i procedimenti per reati divenuti procedibili a querela, già iscritti/pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia (30.12.2022) -nel richiamare le indicazioni fornite con la direttiva n. 15/2022 del 31.12.2022 in tema di misure cautelari pendenti- valgono le seguenti ulteriori indicazioni operative in tema di procedimenti senza misure in atto:

- (a) il termine per proporre la querela decorre dal 30.12.2022, ma non è prevista alcuna iniziativa dell'Autorità Giudiziaria tesa ad informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela¹⁷; pertanto, in tali casi -salve le attività di cui al punto successivo- il procedimento sarà accantonato in attesa del decorso del termine di presentazione della

¹⁷ Nella originaria formulazione dell'art. 85, comma 2, d. lgs 150/2022 era previsto che il P.M. o il Giudice (a seconda della fase del procedimento/processo) informasse la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, stabilendo che il termine per proporre querela decorresse da tale comunicazione; nella versione rielaborata dalla legge 199/22 (di conversione del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162), l'art. 85, comma 2, è stato modificato ed il suddetto onere informativo da parte della A.G. non è più previsto, di tal che ora è onere della persona offesa attivarsi di propria iniziativa per presentare querela

querela, scadente il 30.3.2023 e, qualora la querela non sia stata presentata, il procedimento sarà definito con richiesta di archiviazione per difetto di querela;

- (b) nei casi in cui appaia dubbia, o comunque non certa, la volontà della persona offesa in ordine alla *istanza punitiva* e comunque la specifica vicenda sia inquadrata in un contesto di episodi già procedibili, il Magistrato assegnatario valuterà l'opportunità di verificare in concreto se la persona offesa intenda proporre querela ¹⁸;
- (c) nei casi di cui al punto precedente, in attesa della (eventuale) proposizione della querela, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 346 c.p.p. ¹⁹;
- (d) nei casi dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima del 31.12.2022, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con uno dei delitti divenuti procedibili a querela.

Pertanto, ciascun Magistrato effettuerà la verifica in ordine alla eventuale giacenza, presso la propria segreteria, di fascicoli interessati a questo aspetto della riforma.

4) Avviso ex art. 408 c.p.p. in caso di remissione di querela

A) Con la riforma Cartabia è stato modificato il comma 2 dell'art. 408 c.p.p., per cui ora -nei casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere avvisata- l'avviso è dovuto "*fuori dei casi di remissione della querela...*".

La *ratio* della modifica appare evidentemente quella di evitare un adempimento inutile poiché -essendo l'avviso finalizzato a consentire alla persona offesa l'eventuale opposizione- il remittente non potrebbe giammai fare opposizione.

B) Viceversa è rimasto immutato il comma 3-bis, per cui, ad una prima lettura, l'avviso alla persona offesa sembrerebbe tuttora dovuto ("*l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato...*") indipendentemente dal fatto nuovo costituito dalla eventuale remissione di querela.

Tuttavia, in applicazione della medesima *ratio* e tralasciando una lettura formalistica della norma, si può ritenere che l'avviso non sia dovuto allorché (**soprattutto nei casi di lesioni intrafamiliari ex artt. 585-585-576 o 577 c.p.**) la persona offesa abbia rimesso la querela, giacché in tal caso (come nell'ipotesi di cui al comma 2), la persona offesa remittente non potrebbe attivare la procedura dell'opposizione, cui in fin dei conti è finalizzato l'avviso in esame.

Ovviamente sarebbe preferibile che alla remissione della querela facesse seguito l'accettazione da parte dell'indagato.

Pertanto, quali indicazioni operative per i Magistrati togati ed onorari:

- o nel caso di cui al **punto a)**, la richiesta di archiviazione va formulata *de plano*, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della norma;
- o nel caso di cui al **punto b)**, nella richiesta di archiviazione **appare necessaria una specifica motivazione**, quale:

"rilevato che, essendo intervenuta la remissione di querela, l'avviso ex art. 408 c.p.p. -pur in presenza di un reato che formalmente rientrerebbe nella previsione di cui al comma 3-bis cpp- può essere omissivo, giacché la persona offesa-remittente (proprio in virtù di un atto che comporta l'estinzione del reato), non sarebbe legittimata a proporre opposizione, di tal che l'avviso si risolverebbe non solo in un inutile aggravio di lavoro per l'Ufficio di Procura, ma altresì in un adempimento superfluo ed improduttivo per la stessa persona offesa";
o altra similare ed equivalente.

¹⁸ cfr. sul punto verbale della riunione dei Magistrati togati del 16.1.2023.

¹⁹ L'art. 346 c.p.p. prevede testualmente:

"Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392".

5) Modalità di definizione dei procedimenti c/ ignoti per reati ora procedibili a querela – Indicazioni operative

Sovente vengono portate all'attenzione della Autorità giudiziaria *notizie di reato* a carico di soggetti non identificati e pertanto iscritti a modello 44; ovviamente le notizie possono riguardare anche reati (già, o dal 30.12.2022) procedibili a querela: si pensi soprattutto ai furti ed alle lesioni.

Orbene, in presenza di siffatti reati (ciò vale non solo per i procedimenti già pendenti presso la Procura, ma anche per quelli che verranno iscritti successivamente), qualora la persona offesa non abbia presentato querela ma si sia limitato alla mera denuncia, il procedimento potrà essere definito contro *ignoti* con ordinaria richiesta di archiviazione, senza necessità di attendere lo spirare del termine per la presentazione della querela.

In questi casi, ai fini della definizione, infatti, quel che rileva non è tanto la mancanza di condizione di procedibilità, quanto la mancanza di elementi utili alla identificazione del reo.

Quale **indicazione operativa** (da valere sia per i Magistrati togati che per i Magistrati onorari che valutano i fascicoli modello 44-Sdas) -al fine di rendere palese al GIP che l'archiviazione viene richiesta per motivi *di merito e non procedurali*, ed evitare dunque che il GIP ci restituisca il fascicolo chiedendo di attendere lo spirare del termine per la querela- nella parte in cui (nella richiesta di archiviazione) si sostiene: "*rilevato dunque che non sono emersi elementi a carico di persone identificabili*", appare necessario utilizzare la formula:

"rilevato dunque che -al di là del profilo della procedibilità- non sono emersi elementi a carico di persone identificabili", o altra similare ed equivalente.

Ovviamente ciò vale sia per le notizie di reato *singole* che per gli *elenchi mensili*.

6) Remissione tacita di querela in fase dibattimentale

In tema di remissione tacita della querela in fase dibattimentale, la *riforma Cartabia* è intervenuta col modificare tre articoli:

- art. 152, commi 3 e 4 c.p. (*Remissione della querela*)²⁰;
- art. 90-bis, comma n-bis, c.p.p. (*Informazioni alla persona offesa*)²¹;
- art. 133, comma 1-bis, c.p.p. (*Accompagnamento coattivo di altre persone*)²².

²⁰ I commi 3 e 4 dell'art. 152 recitano testualmente:

"Vi è altresì remissione tacita:

1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
(...)

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121".

²¹ L'art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis), recita testualmente:

"1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

(...)

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela".

²² L'art. 133, comma 2, c.p. recita testualmente (il comma 1 viene riportato stante il richiamo fattovi dal comma 2):

"1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Tenuto conto della circostanza che l'avviso ex art. 90-bis c.p.p. di regola viene effettuato dagli organi di P.G., quale **indicazione operativa**²³, si invitano i Magistrati togati ed onorari, nonché le segreterie Magistrati e l'Ufficio *dibattimento*, **a predisporre le citazioni dei testi per il dibattimento con l'inserimento della seguente formula:**

"Si avvisa la persona offesa che ha proposto querela che la mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza alla quale viene citata in qualità di testimone comporterà la remissione tacita di querela";
o altra similare ed equivalente.

7) Modalità di raccolta della querela – Facoltà/obbligo di arresto da parte della PG

Segnalo che, per rendere concretamente operanti le novità legislative (evidentemente indirizzate a ridurre il numero dei processi dinanzi ai giudici), con direttiva n. 14/2022 del 28.10.2022 sono state fornite alla P.G. alcune indicazioni sulle modalità di raccolta della querela, affinché venga garantito l'effettivo rispetto della volontà della persona offesa in ordine alla perseguibilità dello specifico reato.

Con l'occasione, alla PG sono state fornite altresì delle indicazioni sul delicato aspetto dell'arresto per reati procedibili a querela che ovviamente trovano applicazione anche per i reati sul punto oggetto della *riforma Cartabia*.

Le su riportate indicazioni vengono di seguito riprodotte per completezza espositiva:

Riflessioni sulle modalità di raccolta della querela

Com'è noto, la *querela* è la dichiarazione nella quale la parte manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.) e pertanto differisce dalla *denuncia*, che è la segnalazione di un reato perseguibile di ufficio che chiunque può presentare al Pubblico ministero o alla Polizia giudiziaria (art. 333 c.p.).

In altri termini, per i reati per i quali, come condizione di procedibilità, è prevista la querela, è necessario che la parte espressamente manifesti la volontà che si proceda, non essendo sufficiente la sola segnalazione.

È assolutamente necessario che questa volontà venga manifestata in maniera chiara e inequivoca perché da essa dipende la procedibilità o meno del reato: se un soggetto si limita a segnalare (ad esempio) di aver ricevuto una minaccia, senza però chiedere espressamente che si proceda per tale fatto, il reato sarà improcedibile.

E tuttavia non bisogna cadere nell'eccesso opposto -come talvolta sembra emergere dalla lettura quotidiana delle *notizie di reato* che pervengono in Procura- ovvero inserire, nei verbali di raccolta delle segnalazioni dei privati, delle formule di stile palesemente prestampate, per cui appare sempre e comunque che si tratti di *querela*, pur quando non ce n'è bisogno.

In sostanza, dunque, quando il privato si presenta per rappresentare un fatto procedibile a querela, **è necessario che dal relativo verbale appaia certo ed inequivocabile che sia stato il privato a manifestare la volontà che, per tale fatto, si proceda contro il responsabile, senza l'uso di prestampati o formule prestabilite (sarebbe preferibile che la Polizia giudiziaria chiedesse al privato se, per quel fatto, intenda chiedere che si proceda penalmente).**

Arresto da parte della Polizia Giudiziaria

Si rammentano le disposizioni attualmente vigenti, e che non sono toccate dalla riforma, in tema di arresto obbligatorio e di arresto facoltativo nella flagranza di un reato che preveda la procedibilità a querela.

L'art. 380, comma 3, c.p.p., in tema di "*arresto obbligatorio in flagranza*" prevede testualmente che "*se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà*".

L'art. 381, comma 3, c.p.p., in tema di "*arresto facoltativo in flagranza*", prevede testualmente che "*se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con*

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132".

²³ L'inserimento di questo paragrafo è stato proposto dal VPO nel corso della riunione del 20.1.2023.

dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".

Queste disposizioni dovranno essere osservate, a partire dall'entrata in vigore della legge, anche per i reati innanzi elencati, nei casi in cui siano ora procedibili a querela.

ooooooo

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

I funzionari responsabili delle segreterie Magistrati e dell'Ufficio *dibattimento* cureranno l'esatto adempimento della *direttiva*, segnatamente in relazione ai i paragrafi 4, 5, 6.

Si pubblici sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 23.01.2023

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 23/01/2023 07:57:51

